
Tassazione delle plusvalenze al 26% - aspetti pratici

di [Fabio Carriolo](#)

Pubblicato il 6 Ottobre 2018

Le plusvalenze da cessione di partecipazioni sono rilevanti per i vari soggetti che possono detenere quote di società (di capitali e di persone) ma i relativi effetti fiscali cambiano a seconda della natura giuridica del cedente.

Tassazione delle plusvalenze: aspetti generali

Le plusvalenze da cessione di [partecipazioni](#) sono rilevanti per i vari soggetti che possono detenere, appunto, **quote di società variamente denominate** (di capitali e di persone), ma i **relativi effetti fiscali cambiano a seconda della natura giuridica del cedente**.

In particolare, per le persone fisiche finora è stata sempre attribuita **rilevanza al superamento o meno della soglia di qualificazione**, cioè alla “dimensione” delle partecipazioni detenute e cedute rispetto al totale del capitale della società.

Tale soglia corrisponde alle seguenti **percentuali di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata**:

- 2 % per i titoli negoziati in mercati regolamentati;
- 20 per cento per le altre partecipazioni;

(ovvero) alle seguenti percentuali di partecipazione al capitale o al patrimonio:

- 5 % per i titoli negoziati in mercati regolamentati;
- 25 % per le altre partecipazioni.

Per quanto riguarda le **persone fisiche**, per le plusvalenze “qualificate” realizzate entro il 2017, la tassazione resta quella ordinaria IRPEF, con le aliquote applicate sul 49,72% dell'ammontare.

Limitatamente alle plusvalenze “qualificate” realizzate nel 2018, la percentuale di concorso al reddito è invece pari al 58,14% dell'ammontare.

Per quanto invece riguarda le **società di persone**, la percentuale di imponibilità resta quella “vecchia” del 49,72% (tale base imponibile, al fine della determinazione dell'IRPEF dovuta, viene comunque ripartita per trasparenza tra i soci ex art. 5 del TUIR). Sia la normativa riguardante le società di persone che quella avente a oggetto i soggetti IRES (tassazione sul 5% della plusvalenza in caso di applicazione della “pex”, sull'intero ammontare in caso contrario) sono rimaste immutate.

La **legge 27.12.2017, n. 205** ([legge di bilancio 2018](#)) ha previsto l'armonizzazione dell'aliquota di tassazione per i dividendi e per le plusvalenze senza più considerare, appunto, la percentuale di partecipazione detenuta in una determinata società.

Relativamente alle persone fisiche, in particolare, per le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019, è stata estesa la tassazione mediante imposta sostitutiva del 26% **a prescindere dall'eventuale superamento della soglia di qualificazione**. Tale ritenuta si applica su una base imponibile corrispondente all'intero ammontare del dividendo.

Le plusvalenze qualificate

I redditi diversi – di cui all'art. 67 del TUIR - genericamente definibili “di natura finanziaria” si suddividono in diverse categorie, tra le quali figurano:

- le plusvalenze realizzate mediante cessione onerosa di *partecipazioni qualificate* (art. 67, comma 1, lett. c);
- le plusvalenze finanziarie *diverse da quelle “qualificate”*

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni

- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento